



STATUTO

**CLUB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

REGISTRATO IL 26 OTTOBRE 2020
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA III
UFFICIO TERRITORIALE DI TIVOLI



STATUTO

CLUB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'Assemblea Straordinaria dei Soci del "Club Dipendenti della Sapienza" di Roma, nella riunione del 22/09/2020, ha deliberato, per intervenuta normativa relativa alle Associazioni non profit del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), la modifica del proprio Statuto in vigore e già approvato nell'Assemblea dei Soci Fondatori del 25/11/ 2016 e registrato il 20/12/2016 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma Ufficio di Roma Settebagni.

Art. 1 - Denominazione, sede e durata.

L'Associazione "Club Dipendenti della Sapienza", in conseguenza della modifica di Statuto e dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, assume la denominazione di "**Club Dipendenti Sapienza - Associazione di Promozione Sociale**" di seguito, in breve, "**C.D.S.-A.P.S.**". e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

La durata del C.D.S. – A.P.S. è illimitata. Esso potrà essere sciolto dall'Assemblea Straordinaria degli Associati, come previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

Art. 2 - Sede

Il C.D.S. – A.P.S. ha sede a Roma in Viale delle Scienze 1 - 00185. Il trasferimento della sede legale all'interno dello Comune di Roma non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con successiva comunicazione agli uffici di competenza.

Art. 3 – Finalità e Attività di interesse generale

Il C.D.S. – A.P.S., libera Associazione apolitica, aconfessionale e apartitica, in conformità ai principi contenuti nella L. 106/2016 e in ossequio al D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., persegue

senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, dei familiari o di terzi, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, formazione universitaria e post-universitaria nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;
- c) organizzazione, promozione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) servizi strumentali a enti del Terzo Settore;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e della pratica del volontariato;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al precedente primo comma, il C.D.S.- A.P.S. intende:

- a) rappresentare i soci aderenti nei rapporti con Organismi Territoriale e Nazionali, con ogni Amministrazione Pubblica, in particolare quella Universitaria, curando allo stesso tempo lo

sviluppo delle tematiche del welfare correlate al tempo libero, anche attraverso atti convenzionali;

b) rappresentare gli associati aderenti nei rapporti con l'ANCIU (Associazione Nazionale dei Circoli Italiani Universitari) e assicurare agli associati una informazione tempestiva e completa su quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e di quelle sociali, nonché sulle facilitazioni e i vantaggi dell'adesione anche all'A.N.C.I.U.;

c) promuovere e coordinare attività di carattere culturale ed artistico, viaggi culturali, sportivo (amatoriale e dilettantistico) e più in genere di tutte quelle che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero;

d) svolgere attività di orientamento, educazione e formazione direttamente connesse e strumentali alle attività istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione e distribuzione di materiale informativo, didattico ed educativo

e) coordinare, promuovere e raccogliere tutti i servizi e le convenzioni da inserire in rete per gli associati, il cui utilizzo avvenga tramite la tessera associativa individuale;

f) difendere e promuovere i diritti umani, civili, sociali, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti in relazione alle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017;

g) promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale, anche attraverso l'apertura/costituzione di nuove sedi;

h) predisporre progetti per sostenere l'eventuale recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, intervenendo nella riqualificazione degli stessi al fine di renderli fruibili;

i) promuovere e partecipare a iniziative di solidarietà.

Art. 4 - Attività diverse

Il C.D.S. - A.P.S. può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti che verranno definiti con provvedimenti ministeriali o legislativi.

Per raggiungere gli scopi sociali di cui al presente Statuto, il C.D.S. – A.P.S. si può affiliare a Enti Associativi di secondo livello e può aderire a iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali e Associazioni il cui Statuto sia compatibile con gli scopi sociali dello stesso.

Art. 5 – Associati

Possono aderire al C.D.S - A.P.S. tutte le persone fisiche che ne condividono lo spirito e gli ideali e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. L'interessato presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli Associati e partecipare alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso o quanto previsto dal successivo art.7. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione al C.D.S - A.P.S. è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo comunica, entro 60 giorni, la deliberazione all'interessato con le specifiche motivazioni.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea degli Associati o il Collegio dei Garanti, ove costituito, in occasione della prima

convocazione utile.

Il C.D.S - A.P.S. può prevedere l'ammissione anche di associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- a) sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- b) sono soci ordinari coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive del C.D.S - A.P.S., vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
- c) sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita del C.D.S - A.P.S..

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

L'ordinamento interno del C.D.S - A.P.S. è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del C.D.S - A.P.S..

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente, per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;
- b) di essere informato sulle attività del C.D.S - A.P.S. e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dal C.D.S - A.P.S.;
- d) di esaminare i libri sociali e al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine

massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede del C.D.S - A.P.S. alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7 comma 2.

Gli associati onorari possono essere esentati dal pagamento della quota.

Art. 7 - Cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde nei casi di seguito descritti:

- a) L'associato in ogni momento può recedere senza oneri dal C.D.S - A.P.S. dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.;
- c) L'associato, che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri stabiliti dallo Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi,

consentendo la facoltà di replica. La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, ove istituito, mediante raccomandata inviata al Presidente del C.D.S - A.P.S.. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

d) Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il C.D.S - A.P.S. si estingua, il rapporto associativo viene automaticamente a cessare.

Nei già menzionati casi o nel caso di decesso (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica), l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio del C.D.S - A.P.S. né alla restituzione delle quote associative eventualmente versate nell'anno che sono intrasmissibili e non rivalutabili ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Art. 8 - Organi sociali

Gli organi del C.D.S - A.P.S. sono:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Garanti (se nominato dal Consiglio Direttivo in caso di necessità)
- e) l'Organo di Controllo (se deliberato dall'Assemblea o previsto per legge)

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di democraticità e massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi, di durata di quattro anni per ciascun esercizio, e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il C.D.S - A.P.S potrà istituire Sezioni tematiche la cui gestione sarà disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dal C.D.S - A.P.S. rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto del C.D.S - A.P.S. medesimo.

I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi.

Art. 10- Assemblea Ordinaria e straordinaria degli Associati

Il C.D.S - A.P.S è dotato di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

L'Assemblea degli Associati è l'Organo sovrano del C.D.S - A.P.S. ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del C.D.S - A.P.S. ed è presieduta dal Presidente del C.D.S - A.P.S. o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dall'Assemblea.

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere, scegliendoli tra i propri associati, e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o di Revisione Legale dei Conti, se presenti;
- c) approvare il preventivo economico per l'anno successivo e relativo programma delle attività e il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione, predisposti dal Consiglio Direttivo, fissare l'ammontare del contributo associativo;

- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione del C.D.S - A.P.S.;
- b) deliberare lo scioglimento del C.D.S - A.P.S..

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del C.D.S - A.P.S. in via ordinaria, almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze del C.D.S - A.P.S..

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite mail comunicato dall'associato, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede del C.D.S - A.P.S..

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente anche su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto (1/5) degli associati, oppure da almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione

dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto e sottoscritto un verbale dal Segretario dell'Assemblea e contestualmente sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale dovrà contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni, ed è conservato per la visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. In particolare le votazioni che riguardino persone si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. Le votazioni del rinnovo degli Organi Statutari possono avvenire anche per via telematica assicurandone la privacy e la partecipazione a maggioranza dei soci prevista dal presente Statuto.

Diritto di Voto.

Hanno diritto al voto gli associati iscritti almeno da 90 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associato.

Ciascun associato può esprimere un solo voto, fatto salvo quanto previsto di seguito. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo sociale.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione del C.D.S - A.P.S.. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati alla quale risponde direttamente.

Composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli associati. I Consiglieri durano in

carica 3 esercizi, della durata di quattro anni per ciascun esercizio, e sono rieleggibili per 3 mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria del C.D.S.- A.P.S. la cui competenza non sia per questo Statuto o per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati. Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) curare gli adempimenti necessari per l'iscrizione nel RUNTS o nel registro di Enti Pubblici;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, promuovendo e coordinando l'attività del C.D.S.- A.P.S. curandone la realizzazione e disponendone le risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività del C.D.S - A.P.S. da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché la relazione di missione sull'attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea e l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente articolo 4 di questo Statuto;

- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati e deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- i) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti, nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- j) ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza, nella prima seduta successiva;
- k) autorizzare l'assunzione di personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dalla normativa in materia;
- l) ripartire al proprio interno, su proposta del Presidente, le deleghe tra i Consiglieri per l'attuazione delle attività indicate in sede programmatica dall'Assemblea degli associati;
- m) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento del C.D.S - A.P.S. e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo sociale;
- n) costituire, per le attività e/o manifestazioni, apposite Sezioni alle quali affidare l'organizzazione nonché la promozione dell'attività specifica di Settore. La costituzione di dette Sezioni sarà normata da apposito regolamento;
- o) stipulare tutti gli atti inerenti alle attività associative;
- p) curare la tenuta dei libri del C.D.S - A.P.S. di sua competenza.

Funzionamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Esso è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mail indicata da ciascun consigliere, o con altro

mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o mezzo elettronico inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, per mandato dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, è presieduto per mandato da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, lo stesso verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.

Di ogni riunione Consiglio Direttivo viene redatto e sottoscritto un verbale dal Segretario o da chi ha svolto funzioni di segretario e contestualmente sottoscritto e da chi ha presieduto la riunione. Il verbale dovrà contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni, ed è conservato per la visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Cessazione dalla carica.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi del C.D.S - A.P.S., persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni comportamento lesivo degli interessi del C.D.S - A.P.S.;
- c) sopravvenienti cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto;
- d) dichiarato decaduto, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo, qualora si sia reso assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Il Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo i tra i componenti del

Consiglio, dura in carica tre esercizi, di durata di quattro anni di ciascun esercizio, e può essere rieletto.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento del C.D.S - A.P.S., ed in particolare:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale del C.D.S - A.P.S. nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo.
- d) ha la facoltà di nominare avvocati, e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il C.D.S - A.P.S. davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal C.D.S - A.P.S. e i contratti di propria competenza;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente e in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 13 - Il segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei verbali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 14 - Volontari e attività di volontariato

Il C.D.S. - A.P.S. può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, in modo anche

prevalente, delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono coloro che per loro libera scelta svolgono attività e progetti del C.D.S - A.P.S. in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie prestazioni di lavoro, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'attività prestata dal volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento.

Il C.D.S. - A.P.S. deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il C.D.S. - A.P.S. deve inoltre assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il C.D.S. - A.P.S. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal precedente comma 1, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività' non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso

di Organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di Controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea delibera la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in

via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 17 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito del C.D.S - A.P.S.;
- c) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

Art. 18 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili del C.D.S. - A.P.S. nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. ii..

Art. 19 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti Pubblici, in particolare dell'Amministrazione Università cui fa riferimento il C.D.S - A.P.S, finalizzati anche al sostegno di specifici e documentati programmi regolati con apposita convenzione e realizzati nell'ambito dei fini statutari nel rispetto della norma dell'art.56 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c) contributi privati;
- d) rendite patrimoniali;

- e) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del D. Lgs. 117/2017;
- f) proventi da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni ed erogazione di servizi di modico valore.
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 20 - Esercizio sociale. Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo, redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile/giugno dell'anno successivo.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs 117/2017 e insieme al programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Art. 21 - Devoluzione

Il patrimonio del C.D.S - A.P.S., i beni mobili e immobili a qualunque titolo acquisiti, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 22 – Scioglimento del C.D.S - A.P.S.

In caso di estinzione o scioglimento del C.D.S - A.P.S., deliberato dall'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria a maggioranza dei ¾ degli associati, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del R.U.N.T.S. di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo individuato dall'Assemblea degli Associati, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Norma transitoria

Il limite dei tre mandati consecutivi inerenti agli Organi Sociali del C.D.S. – A.P.S., di cui all'art.9 dello Statuto, sono da calcolarsi a valere dall'approvazione delle presenti modifiche statutarie, con esclusione del mandato in corso da tale calcolo. Pertanto, coloro che abbiano già assunto tali cariche nei mandati precedenti, potranno ugualmente essere eletti, nel limite di tre mandati consecutivi, conteggiando quale primo mandato l'elezione dei prossimi Organi Sociali.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.